

Dott. Mauro ROVIDA  
 Dott. Francesca RAPETTI  
 Dott. Luca GIACOMETTI  
 Dott. Barbara MARINI  
 Dott. Micaela MARINI  
 Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
 e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Dott. Luca Andrea CIDDA  
 Dott. Pietro GRONDONA  
 Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935  
 e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

Genova, 28 Aprile 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

**Circolare n.8/2014**

**OGGETTO: IMPOSTA SULLE RENDITE FINANZIARIE AL 26%**

Si ricorda che con l'approvazione del DL 66/2014 (da convertire entro il 23 giugno), **dal prossimo 1° luglio 2014** verrà introdotta la **nuova aliquota del 26%** che si applicherà alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.

L'incremento della tassazione per le rendite finanziarie, che fa seguito a quello che era stato a suo tempo previsto dal DL 138/2011, ha portato l'entità della tassazione dal 20% al 26%. Pertanto a decorrere dal **1° luglio 2014** saranno prelevate con la nuova aliquota del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR (redditi di capitale) e sui redditi diversi dell'art. 67 co. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

Nello specifico, la nuova imposizione riguarderà:

- gli **interessi** e **proventi** assimilati divenuti esigibili dal 1° luglio 2014 (fatta eccezione per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari, per cui il nuovo prelievo riguarda i proventi maturati **dal 1° luglio in avanti**);
- le **plusvalenze** di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
- i **dividendi** e **proventi assimilati** percepiti dal 1° luglio 2014 (quindi, anche quelli eventualmente deliberati prima di tale data, valendo esclusivamente il criterio di cassa).

In particolare, relativamente ai **dividendi** e alle fattispecie assimilate, il decreto citato prevede:

- a livello di regola generale, la sostituzione della ritenute e dell'imposte sostitutiva del 20% (aliquota introdotta dal DL 138/2011) con il nuovo prelievo del 26%;
- quale deroga esplicita, il mantenimento dell'aliquota dell'1,375% per la ritenuta operata a titolo d'imposta sulle distribuzioni effettuate nei confronti di società di capitali comunitarie che non possono, in virtù dell'entità della partecipazione o del periodo di possesso della partecipazione nella società italiana, beneficiare dell'esenzione prevista dalla direttiva "madre-figlia".



Per i dividendi, le modifiche riguardano le sole **partecipazioni “non qualificate”**; per quelle **“qualificate”**, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato ad una tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, sempre con riferimento ai dividendi, fattispecie caratterizzata dal fatto che l'imposizione segue il **principio di cassa**, occorre prestare particolare attenzione alla **decorrenza della norma**: infatti, viene espressamente previsto che per i dividendi l'aliquota del 26% si applica a quelli **percepiti dal 1° luglio 2014**.

Ciò significa che, anche se la **delibera di distribuzione** è stata adottata nel 2013 o anche solo pochi giorni prima della data sopracitata, se la **materiale percezione** da parte del socio avviene da **luglio 2014**, essa sarà attratta al nuovo regime, con ritenuta al **26%**. Affinché sia possibile beneficiare della “vecchia” ritenuta del 20%, pertanto, sia la delibera, sia il materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire **entro il 30 giugno 2014**.

Sono previste alcune eccezioni all'aumento generalizzato, come a suo tempo disposto dal DL 138/2011, che aveva portato l'imposizione dal 12,50% al 20%. Rimangono, in particolare, tassati nella misura del 12,50%:

- i proventi delle obbligazioni e degli altri titoli "pubblici" italiani di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati, vale a dire i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, da Regioni, Province e Comuni, quali i BOR, i BOP e i BOC;
- i proventi dei titoli equiparati ai titoli pubblici italiani (trattasi dei titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali).

Cordiali saluti

Studio Rovidà

Studio Cidda Grondona